

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA**

**Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012**

L'anno duemiladodici il giorno trese del mese di dicembre, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz, 7/9

**Sono presenti**

La struttura **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** accreditata per la branca di Laboratorio Analisi, codice struttura 401900 partita IVA 00137130860 con sede in Leonforte (prov. En CAP 94013) Via Campo Sportivo n. 53 rappresentata dalla Dott.ssa Paola Rubino nata a Mussomeli (CI) il 11/11/56 C.F. RBNPLA56S51F830I domiciliata per la carica presso la sede della struttura, la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare e rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;

E

L'Azienda sanitaria provinciale di Enna, Viale Diaz, 7/9 partita IVA 01151150867, nel seguito denominata brevemente "Azienda", rappresentata dal Commissario Straordinario dr. Nicola Baldari nato a Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51 munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n.01715 del 31/08/2012 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca medicina di laboratorio in conformità ai decreti dell'Assessore della salute della Regione siciliana n. 825 dell'8 maggio 2012 e n. 1629 del 09/08/2012

Premesso

— che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale di governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di

contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 luglio 22;  
— che con i decreti n. 825 dell'8 maggio 2012 e n. 1629 del 09/08/2012 l'Assessore della salute della Regione siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, e che in particolare con il D.A. n. 1629 del 09/08/2012 ha aggiornato le direttive per l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie di medicina di laboratorio pubbliche e private nonché il relativo schema contrattuale da utilizzare per la branca n. 11 medicina di laboratorio, cui si uniforma il presente contratto;

— che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di sottoscrizione del presente;

— che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di Enna per l'anno 2012 è pari ad euro 2.132.300,00 ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;

— che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. 28726/C.S. del 27/11/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;

— che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012.

Le parti come sopra individuate,

Visti

— l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

— l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

— il D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 nonché il successivo D.A. n. 1629 del 09/08/2012 con i quali vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per le strutture sanitarie di Medicina di laboratorio private, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;

Considerato e condiviso

—che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;

— che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,

l'accreditamento della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;  
— che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati alla struttura specialistica che non ha sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

Stipulano quanto segue

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

### Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola**, per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro **194.752,27** (al netto dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione sarà, determinato sulla base del dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 20%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni. Le prestazioni rese in aggiunta al budget assegnato saranno remunerate, sempre con l'abbattimento del 20%, entro il mese di marzo dell'anno successivo, proporzionalmente e nei limiti delle economie complessivamente accertate rispetto alla spesa sostenuta dall'A.S.P. per mobilità attiva nell'anno 2011.

3. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'art. 15 del D.A. n. 825 dell'8 maggio 2012 sarà determinato sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011.

### Art. 3

1. La struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola**, si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

#### Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola**, avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge n. 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge n. 296/2006.
3. La struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.

#### Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'A.S.P. corrisponderà alla struttura privata **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'A.S.P. dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. I conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati in quattro tranches come segue: entro il 15 maggio per le prestazioni del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le prestazioni del 2° trimestre, entro il 15 novembre per le prestazioni del 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno. Il primo conguaglio avverrà entro il 15 giugno 2012 per le prestazioni del 1° trimestre 2012.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'A.S.P. delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'A.S.P. provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
4. La struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del budget assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo.
5. La struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del D.A. n. 2594/07.

## Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'A.S.P. per la necessaria accettazione.

## Art. 7

1. La struttura specialistica **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana, comunicando comunque l'esito all'A.S.P. entro e non oltre gg. 30;

2. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d), costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

## Art. 8


**Sospeso in esecuzione delle ordinanze del TAR di Palermo del 24/10/2012 e giusta nota Prot./Area1/n°24619 del 21/11/2012 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Area 1 - "Coordinamento, Affari Generali e comuni".**

## Art. 9

1) Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata **Laboratorio analisi chimico cliniche dott.ssa Rubino Paola** con il servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il legale rappresentante della struttura

  
Il Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le  clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il legale rappresentante della struttura

  
Il Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna

